

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CXXXV.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (Rinvio della discussione):		Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Senatori TRABUCCHI e MAIER: Provvedimenti in materia di spettacoli cinematografici (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (4902);		Autorizzazione all'emissione di cartelle fondiarie a fronte degli scarti realizzati sui mutui edilizi (4811)	1636
GAGLIARDI ed altri: Modifiche in materia di diritti erariali sugli spettacoli cinematografici (4287);		PRESIDENTE	1636, 1638
ALATRI: Provvedimenti in favore del piccolo e medio esercizio cinematografico (4407)	1633	BIMA, <i>Relatore</i>	1636, 1637, 1638
PRESIDENTE	1633	BOTTA	1637
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		BRACCESI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1637, 1638
CERUTI CARLO ed altri: Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio (3252)	1634	NAPOLITANO FRANCESCO	1637
PRESIDENTE	1634	RAFFAELLI	1636
LORETI, <i>Relatore</i>	1634	USVARDI	1637
Senatore SCHIETROMA: Modificazioni dei limiti, previsti dalla legge sul lotto, relativi alle tombole, alle lotterie e alle pesche di beneficenza (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (3382)	1635	VIZZINI	1638
PRESIDENTE	1635, 1636	Votazione segreta:	
LORETI, <i>Relatore</i>	1635	PRESIDENTE	1638

La seduta comincia alle 17,30.

VIZZINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Rinvio della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Trabucchi e Maier: Provvedimenti in materia di spettacoli cinematografici (4902); e dei deputati Gagliardi ed altri: Modifiche in materia di diritti erariali sugli spettacoli cinematografici (4287); Alatri: Provvedimenti in favore del piccolo esercizio cinematografico (4407).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei Senatori Trabucchi e Maier: « Provvedimenti in materia di spettacoli ci-

nematografici » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*); e dei deputati Gagliardi, Usvardi, Mattarelli, Cengarle, Servadei e Bologna: « Modifiche in materia di diritti erariali sugli spettacoli cinematografici »; e Alatri: « Provvedimenti in favore del piccolo esercizio cinematografico ».

Comunico alla Commissione che non ci è pervenuto il prescritto parere della Commissione bilancio e pertanto, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata alla seduta di venerdì, 1 marzo.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ceruti Carlo ed altri: Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio (3252).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ceruti Carlo, Nannini, Ghio, De Leonardis: « Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di Monopolio ».

L'onorevole Loreti ha facoltà di svolgere la relazione.

LORETI, *Relatore*. La proposta di legge in esame mira ad armonizzare la situazione spesso precaria di magazzini e rivendite di generi di monopolio, rendendo più organica la interpretazione di alcune norme della legge 22 dicembre 1957.

Trova la sua giustificazione nella presenza di talune situazioni verificatesi, per cui il coniuge o i figli del titolare della gestione si sono visti nella impossibilità di continuare la gestione, pur essendo stata svolta una attività meritoria, perché il servizio non raggiungeva, al momento della vacanza del titolare, il prescritto periodo di 6 mesi.

La deroga che si propone non intacca la normativa generale perché con l'articolo 3 si attua semplicemente la possibilità di dare una continuità alla gestione mediante la nomina del coadiutore anche nei casi di gerenze provvisorie. Nel caso di vacanza della gerenza il coadiutore avrà diritto alla successione qualsiasi sia il periodo trascorso dalla coadiuzione.

D'altra parte gli articoli 9 e 28 della citata legge prevedono che il coadiutore che abbia compiuto i sei mesi di servizio possa ottenere l'appalto a trattativa privata alle condizioni stabilite dall'amministrazione dei monopoli di Stato.

Come relatore, faccio noto alla Commissione che ritengo però che lo scopo della proposta di legge, di risolvere cioè positivamente i casi in cui non sia stato maturato il periodo prescritto di sei mesi di servizio, sarebbe più chiaramente raggiunto modificando come segue l'articolo 3:

« I coadiutori di magazzini o rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire, entro sei mesi dalla data medesima, la diretta assegnazione dei magazzini e rivendite presso cui prestano servizio, nel caso di vacanza verificatasi entro lo stesso periodo ».

Con l'articolo 3 così modificato si pone la deroga, valida per la durata di sei mesi dalla entrata in vigore della legge, per i casi in cui, per la morte del titolare, la gestione non sia stata continuata per sei mesi.

Per quanto riguarda l'articolo 2, ne chiedo la soppressione perché l'amministrazione non debba operare dei trasferimenti utili solo al rivenditore, quando cioè non vi sia più pubblica utilità ad avere una rivendita ubicata in una determinata zona. Poiché l'amministrazione provvede ogni volta che insorga un caso particolare, non ritengo opportuno stabilire una norma che vada al di là dei limiti voluti dalla legge in vigore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

I reggenti provvisori dei magazzini e i gerenti provvisori delle rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione a trattativa privata del magazzino o della rivendita, che rispettivamente gestiscono, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

L'Amministrazione dei monopoli può autorizzare il trasferimento delle rivendite fuori delle zone di influenza, nel caso in cui i locali dove sono situate vengano demoliti o siano oggetto di sfratto giudiziario, sempreché i titolari delle rivendite stesse non riescano a trovare altri locali idonei nelle rispettive zone.

Il trasferimento di cui sopra può essere autorizzato anche nel caso si tratti di rivendite il reddito delle quali sia diminuito sensibilmente, per cause non dipendenti dalla volontà dei rivenditori, dovute soprattutto all'esodo di popolazione, purché abbiano trascorso almeno un novennio nella sede dalla quale chiedono di trasferirsi.

Il Relatore, onorevole Loreti, ne ha chiesto la soppressione. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 2.

(Non è approvato).

L'articolo 2 si intende quindi soppresso.

Do lettura dell'articolo 3 che diverrà, per coordinamento, ove approvato, articolo 2.

Nel caso di gerenza provvisoria di magazzini e rivendite, ordinarie e speciali, a qualsiasi titolo conferita, il gerente può chiedere la nomina del coadiutore all'inizio della gestione provvisoria. In caso di vacanza della gerenza, il coadiutore, così nominato, avrà diritto alla successione, qualunque sia il periodo trascorso nella coadiuzione.

Il Relatore ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

«I coadiutori di magazzini o rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire, entro sei mesi dalla data medesima, la diretta assegnazione dei magazzini e rivendite presso cui prestano servizio, nel caso di vacanza verificatasi entro lo stesso periodo».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si intende che l'articolo 2 rimane formulato nel testo modificato testé approvato.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Schietroma: Modificazioni dei limiti, previsti dalla legge sul lotto, relativi alle tombole, alle lotterie e alle pesche o banchi di beneficenza (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (3382).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Schietroma: «Modificazioni dei limiti, previsti dalla legge sul lotto, relativi alle tombole, alle lotterie e alle pesche o banchi di beneficenza».

Il Relatore, onorevole Loreti ha facoltà di riferire sul provvedimento.

LORETI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge in esame è già stata approvata dal Senato. In essa si fa riferimento ad una modifica dell'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, numero 1933, modificato dalla legge 15 luglio 1950, n. 585.

L'articolo 40 citato recita: «L'intendenza di finanza può autorizzare previo nulla osta della prefettura:

1) le lotterie promosse e dirette da enti morali, aventi scopi assistenziali, educativi e culturali, con vendita di biglietti staccati da registri a matrice in numero determinato, il cui importo complessivo per ogni singola operazione non superi la somma di lire 1.000.000.

La vendita dei biglietti deve essere limitata al territorio della provincia;

2) le tombole promosse e dirette da enti morali, purché il prodotto netto di esse sia destinato a scopi assistenziali, educativi e culturali e purché i premi non superino complessivamente la somma di lire 100.000.

La vendita delle cartelle deve essere limitata ai comuni in cui la tombola si estrae e nei comuni limitrofi e deve effettuarsi per il tramite della ricevitoria del lotto;

3) le pesche o banchi di beneficenza, promossi e diretti da enti morali e da comitati di assistenza o beneficenza esclusivamente per fini assistenziali, educativi e culturali, purché l'operazione sia limitata al territorio del comune e il ricavato non ecceda la somma di lire 1.000.000».

La proposta di legge in esame si propone di aumentare i limiti previsti dall'articolo 40 a lire 6 milioni nei casi di cui ai nn. 1) e 3) e a lire 500 mila nei casi di cui al n. 2).

Senza dubbio queste proposte sono vantaggiose per l'erario perché le disposizioni della legge n. 585 stabiliscono che su questo ricavo si applichi una tassa del 10 per cento. Ma lo scopo principale della proposta di legge è quello di facilitare lo svolgimento di feste patronali e tombole che spesso coincidono con manifestazioni folcloristiche e di propaganda dei prodotti locali.

Si pone anche una cautela, perché è necessario chiedere l'autorizzazione all'intendenza di finanza per indire queste tombole. Nel 1961 furono concesse 902 autorizzazioni e nel 1967 1491.

Si tratta di adeguare la somma dei premi alla realtà odierna e la proposta originaria prevedeva una somma superiore a quella fissata dal Senato, dove peraltro la proposta di

legge è stata approvata all'unanimità come spero avvenga anche in questa sede.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale, nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« I limiti previsti dall'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito con legge 5 giugno 1939, n. 973, successivamente sostituito mediante l'articolo 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, sono aumentati a lire 3 milioni nei casi di cui ai numeri 1 e 3 ed a lire 500 mila nei casi di cui al numero 2 dell'articolo stesso ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà direttamente votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'emissione di cartelle fondiari a fronte degli scarti ratizzati sui mutui edilizi (4811).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'emissione di cartelle fondiari a fronte degli scarti ratizzati sui mutui edilizi ».

BIMA, Relatore. Ho già svolta la relazione sul disegno di legge, sul quale si è già svolta una lunga discussione.

Scopo del provvedimento è di estendere a tutti gli istituti di credito fondiario e alle sezioni specializzate la facoltà di emettere cartelle per procurarsi le somme destinate a colmare le perdite corrispondenti all'importo dei mutui, per permettere a tutti gli interessati un ricavo effettivo del mutuo pari all'ammontare nominale del mutuo stesso.

Con il decreto-legge n. 1022, convertito in legge 1° novembre 1965, n. 1179, questa facoltà era concessa ai soli mutui agevolati, per cui le sezioni specializzate potevano ricavare l'ulteriore importo in contanti derivante dallo scarto delle cartelle.

Per l'evidente ragione perequativa di porre tutti gli Istituti di credito fondiario nelle medesime condizioni, chiedo alla Commissione di voler approvare il disegno di legge.

RAFFAELLI. La discussione già svolta ha evidenziato un elemento di novità. Se infatti, in teoria, il disegno di legge può essere giustificato perché la emissione delle cartelle corrisponde in percentuale al mutuo fondiario, scendendo alla disamina della politica economica conseguente all'attività di credito fon-

diario a lungo termine si fece nella precedente discussione una osservazione critica fondata sull'analisi di ciò a cui è servito in Italia il credito fondiario all'edilizia.

Tutti, eccetto l'onorevole Azzaro, sono stati d'accordo nel ritenere che la situazione attuale non può essere migliorata se non si modificano i criteri di erogazione del credito fondiario che hanno portato alla crisi dell'edilizia, crisi fondata su due elementi: eccessiva costruzione di case a prezzi incompatibili con le attuali condizioni di vita delle masse popolari, e mancanti o irrisori investimenti nell'edilizia economica popolare.

Vorrei dare alcune percentuali relative agli alloggi costruiti nel 1964 con contributo statale a carattere economico popolare: in Francia su 100 alloggi 88 sono di tipo economico popolare; in Belgio su 100 alloggi 65,4 sono di tipo economico popolare; in Olanda su 100 alloggi 54,9 sono di tipo economico popolare; nella Germania federale su 100 alloggi 39,9 sono di tipo economico popolare; in Italia su 100 alloggi solo il 5,6 sono di tipo economico popolare. Dopo il piano Pieraccini e la programmazione, questa percentuale è scesa al 5,2 e poi al 4,9 per cento.

Anche nei paesi estranei all'area del MEC, come la Gran Bretagna, la Danimarca e la Svezia, la percentuale di alloggi di tipo economico popolare è molto superiore a quella esistente in Italia. La causa di ciò nel nostro paese è da individuarsi nel tipo di erogazione di credito fondiario ed edilizio. Abbiamo troppe case che non possono essere né vendute né affittate e una spaventosa carenza di case economiche popolari.

Nella discussione che il collega Bima ha definito lunga, ma che mi sembra solo la prolusione di questa che dovremmo fare, affermai che le banche e gli istituti di credito fondiario che hanno esercitato il credito edilizio si sono distinti nel quadro di questa politica sbagliata. Avevo i dati relativi al 1963, dati della Mediobanca di Milano, banca di altissima tradizione, diretta da valentissimi tecnici. Da tali dati risulta che il Monte dei Paschi di Siena ha erogato, per quanto riguarda la sezione di credito fondiario, al credito all'edilizia economica e popolare lo 0,92 per cento dell'erogazione complessiva; il Banco di Napoli, sezione di credito fondiario, ha erogato l'1,85 per cento, il Banco di Sicilia il 2,93 per cento. Se le sezioni di credito fondiario fossero state chiuse durante il quinquennio o il sessennio in cui si è avuta la più disastrosa delle politiche edilizie, forse sarebbe stato un bene per l'Italia.

Sono andato a vedere i dati relativi all'investimento *pro capite* nelle province ed ho trovato le situazioni più assurde (a Milano 16 mila, a Modena 2 mila, a Firenze 2 mila, a Pisa 2 mila, a Matera 9 mila). Se avessimo pagato un ipotetico cittadino marziano o lunare per fare questa politica bancaria forse non si sarebbe verificato il caos emergente dai dati che ho citato. La Banca nazionale del lavoro su 40 miliardi di obbligazioni fondiarie ha erogato soltanto 196 miliardi allo Istituto autonomo delle case popolari. Se in Italia non ci fosse stata la Cassa depositi e prestiti, che voi volete distruggere, che ha fornito il 56,72 per cento del finanziamento a tutta l'edilizia economica popolare esistente in Italia (insieme con l'Istituto di previdenza che ha erogato il 4 per cento) non avremmo avuto neppure quel 5 per cento di edilizia economico-popolare risultante dalle statistiche.

Onorevoli colleghi, dissi nella precedente seduta che occorre rettificare l'afflusso, la destinazione di questi mezzi. L'onorevole Vizzini affermò che, invece di lasciare la situazione edilizia così com'è, cioè all'arbitrio delle banche, con le conseguenze disastrose che conosciamo, si potrebbe studiare la possibilità di impiegare i capitali disponibili soltanto per un certo tipo di edilizia economico popolare degli enti pubblici o degli enti cooperativi, oppure ammettere tale possibilità per tutti a condizione che il 25 per cento delle somme a disposizione sia riservato all'edilizia economico popolare.

Al di fuori di questa alternativa, onorevoli rappresentanti del Governo, non mi sentirei di approvare questo provvedimento, e non perché sono deputato di questo Parlamento e mi trovo, per carenza o per dimenticanza della maggioranza, a rappresentare un'esigenza di grande importanza nella vita del nostro paese. Se potessi fare un *referendum, sic stantibus rebus*, tra quanti hanno fame di case otterrei come risposta una completa adesione alla mia proposta.

Se non erro, la precedente seduta fu rinviata per studiare la possibilità di accogliere tale richiesta. Ho voluto riprendere l'argomento al punto in cui era stato lasciato in sospeso.

BOTTA. Nell'articolo unico si parla semplicemente di mutui concessi da Istituti di credito fondiario, mentre il provvedimento, riandando al passato fino al decreto legislativo 2 maggio 1920, n. 698, dovrebbe almeno comprendere l'Istituto di credito edilizio. Ritengo quindi che si potrebbe chiaramente prevedere che le disposizioni di cui all'articolo

4, ecc. si applicano a tutti i mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario ed edilizio.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è perplesso in ordine alla proposta dell'onorevole Botta, perché non è possibile adottare un'unica misura per il credito fondiario e per il credito edilizio; occorrerebbero due disegni di legge distinti.

Quanto alla proposta dell'onorevole Raffaelli essa è inapplicabile in quanto le banche agiranno a modo loro senza che vi sia possibilità di controllare l'effettiva destinazione del credito.

RAFFAELLI. Mi compiaccio con lei, onorevole Sottosegretario, che dice finalmente la verità!

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dovremmo violare il segreto bancario.

Tornando alla proposta dell'onorevole Botta osservo che non si favorirebbe l'edilizia popolare con una norma di carattere tanto generale e quindi prego di ritirare l'emendamento.

NAPOLITANO FRANCESCO. L'onorevole Botta vuol dire che le agevolazioni previste per gli istituti di credito fondiario devono essere previste anche per quell'unico Istituto esistente nel credito edilizio e non credo pertanto che la risposta del sottosegretario sia pertinente.

USVARDI. Ritengo che l'osservazione dell'onorevole Botta sia pertinente e legata ad una logica dei fatti, perché se vogliamo riconoscere una facoltà agli Istituti di credito fondiario non possiamo ignorare l'esistenza di un Istituto di credito edilizio che svolge una attività a favore dell'edilizia. Sarebbe un negare la logica e lo spirito della legge. Vi è un Istituto di credito edilizio creato nel 1920.

BIMA, *Relatore*. Le osservazioni del collega Raffaelli sono estremamente interessanti, ma mentre è stato assai preciso nel citare le fonti statistiche per quanto riguarda le banche italiane non credo lo sia stato ugualmente nel citare le percentuali degli alloggi popolare nei Paesi del MEC. Non nego che le osservazioni fatte abbiano una connessione con il disegno di legge, ma questo è assai chiaro e semplice e il non approvarlo aggraverebbe una situazione già grave in presenza di un intervento statale nell'edilizia popolare che non ha le caratteristiche quantitative degli interventi di altri Paesi del MEC. In Italia coloro che non possono beneficiare dei mutui agevolati da parte dello Stato sarebbero ulteriormente danneggiati dal fatto che non possono avere, ricorrendo agli istituti di credito fon-

diario o alle sezioni operanti a lato delle aziende di credito, il ricavo effettivo del mutuo pari all'ammontare del mutuo stesso.

Accettando quindi l'osservazione dell'onorevole Raffaelli dovremmo approvare il disegno di legge proprio perché così si offrono agevolazioni a coloro, e sono la maggior parte, che non hanno benefici statali.

VIZZINI. In effetti l'emendamento che sosteniamo mira ad identificare una terza categoria: quella dei privati che ricorrono a mutui fondiari per costruire immobili delle dimensioni che credono per offrirli sul mercato immobiliare.

Il problema dei mutui agevolati è il problema delle case popolari. Vi sono infatti privati organizzati in società ed in cooperative e piccoli imprenditori che fanno costruzioni di un determinato tipo e che godono di minore fortuna dei grandi imprenditori presso gli istituti di credito fondiario.

Riservando annualmente una percentuale dei mutui da concedere a questi piccoli imprenditori, diamo a questi privati maggiori possibilità dal momento che, non godendo di agevolazioni, non hanno diritto a crediti da parte degli istituti autorizzati a concedere crediti agevolati per l'edilizia popolare.

Non danneggiamo pertanto l'istituto di credito perché, se non vi saranno domande, si potranno destinare i fondi agli scopi cui sono stati destinati negli anni precedenti. Apriamo solo maggiori possibilità al ceto medio di costruire case senza mutui agevolati e alleggeriamo quindi anche la pressione delle richieste di questi ultimi. Diamo ad una certa categoria di italiani maggiori possibilità di ottenere crediti fondiari senza dover lasciare il 40 per cento del mutuo nelle mani dell'imprenditore.

È una terza via che si inquadra nella programmazione e soprattutto non danneggia gli Istituti di credito fondiario.

L'Istituto case popolari di Palermo ha fatto un esperimento del genere molti anni fa; cioè ha costruito immobili mediante il credito fondiario e poi li ha ceduti a privati che si sono accollati sì il mutuo, senza pagare però il grande margine di utili percepiti dagli imprenditori.

Penso che potremmo approvare all'unanimità l'emendamento preannunciato.

BIMA, *Relatore*. Sono favorevole all'approvazione dell'emendamento preannunciato dagli onorevoli Botta e Napolitano, aggiuntivo delle parole « ed edilizio ». Sono contrario all'emendamento preannunciato dai deputati Raffaelli e Vizzini.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

Le disposizioni dell'articolo 4, comma decimo, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, si applicano a tutti i mutui concessi dagli istituti di credito fondiario ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 474.

Gli onorevoli Botta e Napolitano Francesco hanno presentato un emendamento aggiuntivo delle parole « ed edilizio » dopo la parola « fondiario ». Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Gli onorevoli Vizzini, Raffaelli e Scricciolo hanno presentato un emendamento aggiuntivo delle parole: « purché, per ciascun anno, gli istituti stessi investano almeno il 25 per cento a favore dell'edilizia economica e popolare, avente le caratteristiche previste dalle leggi vigenti, con o senza contributo statale, di enti pubblici cooperativi o singoli cittadini ».

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si rimette alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento testé letto.

(È approvato).

L'articolo unico, con le modificazioni adottate, risulta così formulato:

« Le disposizioni dell'articolo 4, comma decimo, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, si applicano a tutti i mutui concessi dagli istituti di credito fondiario ed edilizio ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 474, purché, per ciascun anno, gli istituti stessi investano almeno il 25 per cento a favore dell'edilizia economica e popolare, avente le caratteristiche previste dalle leggi vigenti, con o senza contributo statale, di enti pubblici cooperative o singoli cittadini ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno e sulle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

 IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1968

Comunico i risultati della votazione:

Proposta di legge:

Ceruti Carlo ed altri: « Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio » (3252).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge:

Senatore Schietroma: « Modificazioni dei limiti, previsti dalla legge sul lotto, relativi alle tombole, alle lotterie e alle pesche o banchi di beneficenza » (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (3282):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge:

« Autorizzazione all'emissione di cartelle fondiari e a fronte degli scarti ratizzati sui mutui edilizi » (4811):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bassi Aldo, Bima, Botta, Buzzetti, Castellucci, De Ponti, Laforgia, Longoni, Loreti, Matarrese, Minasi Rocco, Napolitano Francesco, Nicoletto, Quaranta, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Silvestri, Soliano, Turnaturi, Usvardi, Vespignani, Vicentini, Vizzini, Zugno.

La seduta termina alle 18,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO